

COMUNICATO UFFICIALE N. 99020058 - ROMA 29/06/2023

Il Giudice Territoriale Sardegna della Federazione Italiana Baseball Softball, Avv. Nicola Ribichesu, nella seduta del 29/06/2023 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

U13 Softball 2023

A) Risultati gare

Sardegna - Regular season - Girone B				Giornata 04	Risultati gare
13/06/2023	S2ORSABO0411-2023	POLISPORTIVA SUPRAMONTE	A.S.D. E.T.S. CINGHIS NUORO BAS. SOFT. A		5 - 0
Alessandro D'URSO					

B) Classifiche

Sardegna - Regular season - Girone B

Classifiche	Team Label	PG	PV	PP	PAR	PER(%)	GB
1	POLISPORTIVA SUPRAMONTE	4	2	2	0	.500	0
2	A.S.D. E.T.S. CINGHIS NUORO BAS. SOFT. A	4	2	4	0	.333	1

C) Provvedimenti disciplinari

SOCIETÀ

PENALITÀ GARE PERSE (N. penalità 1) alla società 20147 - Associazione Sportiva Dilettantistica E.T.S. Cinghis Nuoro Art. 3.34 del Regolamento Attività Agonistica (aggiornato al 15.05.2023).

AMMENDA 100EUR alla società 20147 - Associazione Sportiva Dilettantistica E.T.S. Cinghis Nuoro Violazione art. 3.34 del Regolamento Attività Agonistica (aggiornato al 15.05.2023) e conseguente applicazione dell'art. 3.33 (nella sola parte che rimanda all'art. 3.33 in ordine alle penalità finanziarie).

D) Delibere

Si espone - Con rapporto arbitrale del 13/06/2023 e relativo alla gara S2ORSABO0411 tra ASD ETS Cinghis Nuoro B.S. e SSD Polisportiva Supramonte l'arbitro Sig. D'Urso Alessandro - per quel che qui interessa - così annotava: "La partita non veniva disputata in quanto la Società E.T.S. Cinghis Nuoro non disponeva del numero legale di giocatori; all'appello nominale, infatti, della predetta società risultavano solo 8 (otto) giocatori, come da elenco allegato". La ASD ETS Cinghis Nuoro B.S. violava l'art. 3.34 del Regolamento Attività Agonistica (aggiornato al 15.05.2023) e conseguente applicazione dell'art. 3.33 (nella sola parte che rimanda

all'art. 3.33 in ordine alle penalità finanziarie) che così recitano: 3.33 - Rinuncia espressa a gare federali (...) La società che abbia espressamente rinunciato all'effettuazione di una gara è soggetta alla punizione sportiva della perdita della gara stessa ed, ai fini della classifica, verrà penalizzata di un'ulteriore partita persa e al pagamento di un'ammenda. La società, ferma l'applicazione di provvedimenti disciplinari, è obbligata a corrispondere gli indennizzi nella misura prevista dalla C.A.A. 3.34 Rinuncia tacita a gare federali Si intende "rinuncia tacita" ad una gara da parte di una società la non presentazione in campo della squadra o anche la presentazione di una squadra incompleta nel numero di giocatori da schierare in campo; in questo ultimo caso però verranno applicate le penalità finanziarie previste per la rinuncia espressa e, dopo la terza infrazione, quelle previste per la rinuncia tacita. Dato quanto sopra il Giudice Unico Territoriale così delibera: applicarsi la sanzione della perdita con punteggio di 5/0 a favore della SSD Polisportiva Supramonte ed a svantaggio della ASD ETS Cinghis Nuoro B.S. della gara S20RSABO0411; applicarsi in danno della ASD ETS Cinghis Nuoro B.S. la penalizzazione di ulteriore partita persa ai fini della classifica; applicarsi in danno della ASD ETS Cinghis Nuoro B.S. l'ammenda pari ad euro 100,00 (leggasi euro cento/00) come previsto nella tabella "Tasse ed ammende federali" (aggiornamento 2022) - Cat. Giovanili - Ammenda rinuncia gara nei termini.

Il Giudice Territoriale Sardegna
Avv. Nicola Ribichesu